



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

Scheda informativa

SMALTIMENTO ACQUE dagli STUDI ODONTOIATRICI

Settembre 2016



Gli studi odontoiatrici possono generare acque di scarico e rifiuti molto nocivi per l'ambiente in particolare a causa dell'impiego o rimozione di amalgama contenente mercurio. Questo documento concretizza le disposizioni contenute nella Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 e si rivolge in particolare ai titolari degli studi odontoiatrici.



PROBLEMATICA DELLE ACQUE DEGLI STUDI ODONTOIATRICI IN BREVE

In passato l'amalgama è stata ampiamente utilizzata in campo odontoiatrico per le otturazioni. Oggigiorno essa è stata gradatamente sostituita con le resine composite ma la problematica per le acque non può considerarsi risolta visto che la sua rimozione è tuttora pratica corrente.

Il rifacimento di un'otturazione in amalgama o semplicemente la sua lucidatura liberano quantitativi importanti di mercurio che non possono essere scaricati nella canalizzazione delle acque luride.



Oltre al mercurio l'amalgama contiene anche altri metalli quali argento, stagno, rame e zinco, che presentano un'elevata tossicità per gli organismi acquatici e non sono biodegradabili. La loro dispersione può portare ad un bioaccumulo negli organismi viventi acquatici e quindi entrare nella catena alimentare.

Nei riuniti sui quali vengono effettuati interventi che generano acque con amalgama (per esempio rimozione, preparazione, applicazione di amalgama o lucidatura di otturazioni in amalgama) è pertanto necessario prevedere un pretrattamento delle acque prima dell'immissione in canalizzazione.



ESIGENZE DI SCARICO

L'Ordinanza federale sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (allegato 3.2 cifra 37) prevede che le unità dentarie che utilizzano amalgama siano equipaggiate con un separatore di amalgama con grado di efficacia di almeno il 95%.

Per il settore dentario la legislazione non fissa pertanto delle esigenze qualitative in termini di concentrazione ammessa allo scarico ma impone piuttosto la posa di un impianto di pretrattamento dalle comprovate caratteristiche tecniche.

PRETRATTAMENTO

Il pretrattamento delle acque con amalgama fa capo fondamentalmente ad un processo fisico (la centrifugazione) che, sfruttando la diversa densità dell'amalgama rispetto all'acqua, permette la separazione delle due fasi.

Il separatore di amalgama può essere installato alternativamente su ogni unità dentale oppure sullo scarico centralizzato dei diversi riuniti sui quali si generano acque con amalgama. In quest'ultimo caso è necessario documentare l'allacciamento centralizzato dei vari riuniti serviti dal separatore. Sono invece esentate dalla posa del separatore le postazioni sulle quali è escluso l'impiego di amalgama, quali ad esempio le unità ad uso esclusivo dell'igienista o dell'ortodontista.






RIFIUTI DI AMALGAMA

Tutti i rifiuti contenenti amalgama così come i rifiuti contaminati con amalgama sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti OTRif (codice di rifiuto 18 01 10) e come tali devono essere raccolti separatamente e consegnati per lo smaltimento ad una ditta autorizzata.

L'elenco delle ditte autorizzate è consultabile sul sito www.veva-online.admin.ch (introdurre come criterio di ricerca il codice dei rifiuti autorizzati 18 01 10).

In particolare si tratta di:

⇒ Residui di amalgama e denti estratti con otturazioni in amalgama



⇒ Residui dei separatori di amalgama



⇒ Materiale contaminato con amalgama (ovatte, tamponi, pezzi di revisione impianti contaminati,...)





RESPONSABILITÀ

La responsabilità del corretto smaltimento di acque e rifiuti dello studio dentistico incombe al dentista titolare, che è tenuto a conformare le proprie installazioni alle disposizioni vigenti e informare debitamente il personale impiegato nello studio.

Tutte le ricevute attestanti la manutenzione dei separatori di amalgama così come i moduli di accompagnamento utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti sono da conservare scrupolosamente per almeno 10 anni e esibire in occasione di eventuali controlli dell'autorità di sorveglianza.

BASI LEGALI

Legge federale sulla protezione delle acque del
24.1.1991 (LPAC), SR 814.20

Ordinanza sulla protezione delle acque del
28.10.1998 (OPAc), SR 814.201

PER INFORMAZIONI

Dipartimento del Territorio
Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua
e del suolo

Ufficio della protezione delle acque e
dell'approvvigionamento idrico

Via Franco Zorzi 13

6500 Bellinzona

Tel. +41 91 814 28 19

www.ti.ch/acqua